

Allegato 1) determina A.U. n. 16 del 16/12/2016

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETA' DEGLI
INTERPORTI SICILIANI S.P.A AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001.**

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, i compiti ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, in seguito ODV, ex D.Lgs. 231/2001 della Società degli Interporti Siciliani SpA.

Art. 2

L'ODV viene nominato mediante delibera dell'Assemblea dei Soci la quale contestualmente alla nomina ne stabilisce la durata in carica che non può essere superiore a tre anni.

E' prevista prorogatio della carica fino alla nuova nomina.

L'ODV è composto da tre componenti scelti tra soggetti dotati dei requisiti stabiliti dal Modello di Organizzazione e Gestione, in seguito MOG.

La selezione avverrà sulla base dei curricula vitae dei candidati.

I componenti dell'OdV, in seguito Membri, dovranno produrre apposita autocertificazione, corredata da C.V., dalla quale risulti che gli stessi non si trovino in alcuna delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla Legge.

I Membri dell'OdV sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione l'ODV elegge il proprio Presidente, laddove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

I Membri decadono dalla carica e possono essere revocati per giusta causa, laddove si accerti nei loro confronti:

1. la pronuncia di sentenza, anche di applicazione pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. C.P.P. contenente condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
2. l'applicazione di una misura cautelare personale;
3. l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10 comma 3 della L. 31 maggio 1965 n. 575, così come sostituito dall'art. 3 L. 19 marzo 1990 n. 4 e s.m.;
4. gravi inadempimenti nell'esercizio delle proprie funzioni.

La revoca dei Membri potrà avvenire solo ed esclusivamente nei casi tassativamente indicati nel presente Regolamento, a seguito di delibera dell'Amministratore Unico, in seguito A.U.

Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più membri, l' A.U. provvede a sostituirli nel rispetto delle procedure indicate nel presente Regolamento.

Tutti i Membri sono tenuti a comunicare senza indugio a mezzo pec e/o raccomandata a/r indirizzate all'A.U. il verificarsi di una delle cause di decadenza personale, così come eventuali variazioni concernenti il contenuto della propria autocertificazione con riguardo alla incompatibilità.

Art. 3

L'ODV è convocato dal proprio Presidente, secondo le modalità più oltre specificate, presso la sede sociale e/o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'ODV può essere convocato a seguito di richiesta scritta proveniente anche da un solo membro o da parte dell'A.U. o del Collegio Sindacale.

In caso di assenza o inadempimento del Presidente, l'ODV è convocato con le medesime modalità dal membro più anziano in termini di età.

In ogni caso l'ODV è convocato almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione dovrà essere inviata a tutti i Membri a mezzo PEC e/o email e/o con raccomandata con consegna a mano e controfirmata con preavviso di almeno 7 giorni, ovvero di un giorno in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, dell'ora, della data nonché dell'O.d.G. Alla riunione dell'ODV possono partecipare, il Presidente del Collegio sindacale o altro sindaco da lui designato.

L'ODV ha inoltre facoltà di invitare alle riunioni altri soggetti quando la loro presenza sia ritenuta utile in relazione alla materia da trattare.

Le riunioni dell'ODV possono svolgersi anche per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni dell'ODV sono dirette dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano in termini di età.

Art. 4

Tutta la documentazione proveniente dalle riunioni e dalle verifiche e/o ispezioni dell'ODV deve essere conservata in un archivio cartaceo in possesso dello stesso Organo.

Art. 5

L'ODV, previa richiesta all'A.U., dispone di un budget annuale per le spese vive relative all'esercizio della sua funzione.

Art. 6

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti.

Catania, 10 novembre 2016

f.to Carmelina Volpe
f.to Ciro Di Vuolo
f.to Fausto Assennato

Presidente
Componente
Componente